

STATUTO

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione "DIAKONIA ONLUS", con sede in Vicenza, Contrà Torretti n. 38. L'Associazione è strumento operativo della Diocesi di Vicenza nell'ambito dell'Ufficio CÀRITAS DIOCESANA VICENTINA (di seguito per semplicità l'ufficio Caritas Diocesana Vicentina della Diocesi di Vicenza verrà denominato "CDV") e delle realtà Caritas presenti nel territorio diocesano ed opera autonomamente.

ARTICOLO 2 – ISPIRAZIONE CRISTIANA

L'Associazione DIAKONIA ONLUS:

2.1 - s'ispira ai principi cristiani della centralità della persona, del valore della famiglia, dell'educazione alle virtù cristiane, della solidarietà con gli ultimi, secondo il sentire ecclesiale e perciò anche magisteriale;

2.2 - agisce in sintonia con la Chiesa che è in Vicenza.

ARTICOLO 3 – FINALITA' e ATTIVITA'

3.1 – L'Associazione DIAKONIA ONLUS persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e più precisamente la promozione integrale della persona.

3.2 – L'Associazione svolge attività di assistenza sociale e socio sanitaria, attività di accompagnamento al lavoro e di mediazione all'inserimento lavorativo, attività di inclusione abitativa, nonché attività di istruzione, formazione, tutela dei diritti civili, a favore di persone svantaggiate a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, senza perseguire alcuna finalità di lucro.

Non sono ammesse altre attività se non quelle direttamente connesse a quanto sopra detto.

L'Associazione, che è organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), nell'ambito delle suddette attività opererà per la gestione dei servizi-segno della CDV e delle realtà Caritas presenti nel territorio diocesano che di volta in volta vengono promossi. La stessa, inoltre, opererà per la gestione delle proprie strutture nel rispetto della normativa vigente in materia e potrà addivenire, nell'esercizio della propria attività, a rapporti convenzionati con Enti pubblici e privati.

3.3 – Nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'Associazione utilizzerà la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

ARTICOLO 4 – AMBITO DI INTERVENTO

L'Associazione opera prevalentemente nel territorio della Diocesi di Vicenza.

ARTICOLO 5 – GLI ASSOCIATI

5.1 - Possono divenire membri dell'Associazione DIAKONIA ONLUS, col consenso del Consiglio Direttivo, le Parrocchie, gli Enti ecclesiastici, le Formazioni sociali, nonché le Società, Enti, Istituzioni che, condividendo l'ispirazione cristiana di cui all'art. 2 e le finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto, sono ammessi ai sensi del successivo art. 8.8. Si esclude ogni forma di partecipazione temporanea alla vita associativa restando comunque impregiudicato il diritto al recesso di ogni singolo associato, da esercitarsi mediante comunicazione scritta. In caso di recesso, non ci sarà alcun diritto al rimborso delle quote versate.

5.2 - Lo statuto vincola alla sua osservanza gli Associati. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

5.3 - Gli Associati hanno il diritto di eleggere gli organi sociali dell'Associazione, ad eccezione del Presi-



dente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

5.4 - Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

5.5 - Gli Associati devono svolgere la propria eventuale attività a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, hanno diritto di essere rimborsati solamente delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

5.6 - Il comportamento verso gli altri Associati ed all'esterno dell'Associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.

5.7 - L'Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali può essere escluso dall'Associazione.

5.8 - L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.

5.9 - Gli Associati ammessi successivamente alla costituzione potranno essere distinti tra "ordinari" o "sostenitori" con riferimento alla quota iniziale sottoscritta. Gli associati "ordinari" e "sostenitori" sono titolari degli stessi diritti e doveri nei confronti dell'Associazione DIAKONIA ONLUS, fatta eccezione per l'ammon-tare della quota come sopra detta.

ARTICOLO 6 – ORGANI SOCIALI

Gli Organi sociali sono:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Probiviri
- il Collegio dei Revisori dei Conti

ARTICOLO 7 – L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli Associati:

7.1 - si riunisce almeno due volte l'anno e quando è ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo o dal Presidente dello stesso. Il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'assemblea anche in caso di richiesta motivata da parte di almeno un terzo degli Associati;

7.2 - è presieduta e diretta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea sarà presieduta dal Vicepresidente o dalla persona nominata dai presenti;

7.3 - è valida quando è presente la maggioranza degli Associati o, in seconda convocazione, un'ora dopo l'orario fissato per la prima, qualunque sia il numero degli Associati e delibera, in entrambi i casi, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo ove diversamente stabilito dal presente Statuto. Hanno diritto di voto gli Associati che risultino iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli Associati. Ciascun Associato ha un voto. L'Associato può delegare per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, a rappresentarlo in Assemblea altra persona di sua fiducia.

7.4 - nomina i componenti del Consiglio Direttivo;

7.5 - nomina i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei conti e determina il compenso spettante ai componenti effettivi;

7.6 - approva o respinge le richieste di modifica dello statuto;

7.7 - approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;

7.8 - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dalla legge.

ARTICOLO 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

8.1 - è composto da 5 membri liberamente eletti dall'Assemblea degli Associati, con l'unica prescrizione che almeno due di questi siano scelti all'interno di una rosa di cinque nomi indicati dalla Diocesi di Vicenza, per il tramite del Direttore dell'ufficio Caritas Diocesana Vicentina;

- 8.2 - nomina al suo interno il Presidente e un Vicepresidente per sostituirlo in caso di assenza e/o impedimento;
- 8.3 - dirige tutta l'attività dell'Associazione DIAKONIA ONLUS e può delegare proprie funzioni, anche con poteri di rappresentanza, sia a singoli membri, che agiranno come Consiglieri Delegati, sia a Comitati costituiti da più membri, anche con la presenza di soggetti esterni con solo ruolo consultivo.
- 8.4 - sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- 8.5 - redige i bilanci annuali da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
- 8.6 - delibera la convocazione dell'Assemblea degli Associati;
- 8.7 - è responsabile dell'attività svolta davanti all'Assemblea degli Associati;
- 8.8 - accetta i nuovi Associati o li esclude per gravi ragioni o ai sensi dell'art. 5.7, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- 8.9 - stabilisce l'importo della quota annuale richiesta agli Associati;
- 8.10 - è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno; o su richiesta motivata per iscritto di almeno tre membri del Consiglio stesso. La riunione è valida quando sono presenti almeno tre membri, tra i quali il Presidente o il Vicepresidente;
- 8.11 - il Direttore della CDV ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione consultiva, in considerazione del ruolo ricoperto da Diakonia nella realizzazione dei servizi-segno della CDV;
- 8.12 - delibera a maggioranza dei presenti in adunanza. Restano comunque salve le disposizioni del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze;
- 8.13 - può nominare il Direttore Generale, stabilendone i relativi poteri e la remunerazione eventualmente spettante;
- 8.14 - decide gli investimenti del patrimonio;
- 8.15 - accetta le erogazioni liberali in denaro di importo superiore a € 20.000,00 (Euro ventimila/00), le donazioni ed i lasciti testamentari;
- 8.16 - delibera la stipula di convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti, nonché la adozione di regolamenti interni atti a disciplinare lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3;
- 8.17 - ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente o dal Vicepresidente per motivi di necessità e di urgenza;
- 8.18 - le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi in audio-video-conferenza o in sola audio-conferenza purché:
- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- 8.19 - salvo che per la redazione dei bilanci annuali di cui al precedente comma 8.5, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, oppure quando il metodo collegiale sia richiesto da uno o più membri del Consiglio Direttivo o dal Direttore della CDV, le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, su iniziativa di uno o più membri del Consiglio Direttivo. Le procedure decisionali di cui alla presente disposizione non sono soggette a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro del Direttivo (ivi compreso il Direttore della CDV) il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; in ogni caso, dai documenti sottoscritti dai membri del Consiglio Direttivo dovranno risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa e le decisioni saranno prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri.
- 8.20 - Il Consiglio Direttivo può nominare, per il compimento di determinati atti, categorie di atti o lo svolgimento di determinate funzioni e determinandone nell'atto di nomina i poteri, procuratori, cui eventualmente spetterà, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina, la rappresentanza dell'Associazione, ove necessaria.

ARTICOLO 9 – IL PRESIDENTE



Il Presidente:

- è il legale rappresentante dell'Associazione DIAKONIA ONLUS; è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, sentito il parere del Direttore della CDV; la rappresentanza spetta, oltre al Presidente, anche agli altri amministratori delegati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 8, nei limiti della delega, nonché a terzi eventualmente nominati procuratori, nei limiti della procura conferita dal Consiglio Direttivo;
- presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- dà attuazione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- è titolare dei rapporti di lavoro con eventuale personale dipendente;
- firma le convenzioni, la corrispondenza e ogni atto dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente, che potrà esercitarne i relativi poteri.

Il Presidente, in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo può essere eletto Presidente dell'Associazione consecutivamente al massimo per due mandati interi.

ARTICOLO 10 – SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 - Ove, per morte, revoca o dimissioni, venissero a mancare uno o due membri del Consiglio Direttivo, lo stesso Consiglio procederà a nominare i sostituti tramite cooptazione; i sostituti rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea degli Associati che potrà confermarli o meno.

10.2 - Ove dovesse mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, lo stesso si intenderà decaduto e il Collegio dei Revisori dovrà convocare con urgenza l'Assemblea degli Associati affinché essa provveda a nominare il nuovo organo. Il Consiglio decaduto rimarrà in carica fino all'avvenuta nomina del nuovo organo amministrativo.

ARTICOLO 11 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri:

11.1 - è composto da tre membri nominati dall'Assemblea degli Associati. La carica non è compatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo;

11.2 - ha il compito di pacifico compositore di controversie o contestazioni sorte tra Associati o tra Associati e l'Associazione o alcuni suoi organi;

11.3 - giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura.

ARTICOLO 12 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

12.1 - Se nominato, il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi eletti dall'Assemblea. L'Assemblea nomina altresì due componenti supplenti per l'ipotesi in cui venga a mancare uno dei componenti effettivi. Per la sostituzione si applica l'art. 2401 del Codice Civile. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

12.2 - Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

12.3 - Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo Associato fatta per iscritto e firmata.

12.4 - Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli Associati.

12.5 - Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di un milione di Euro, la nomina del Collegio dei revisori dei conti sarà obbligatoria.

ARTICOLO 13 – LE CARICHE SOCIALI

Le Cariche Sociali di cui agli articoli precedenti:

13.1 - hanno durata di anni 3 e le persone sono rieleggibili solo per due ulteriori mandati completi;

13.2 - non costituiscono in nessun caso rapporto d'impiego con l'Associazione DIAKONIA ONLUS e sono gratuite, salvo diversa disposizione dell'Assemblea degli Associati.

ARTICOLO 14 – LE RISORSE ECONOMICHE

14.1 - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

patrimonio iniziale;

beni immobili e mobili;

contributi degli aderenti;

donazioni e lasciti;

rimborsi;

ogni altro tipo di entrate previste dal D.Lgs. 460/ 97 art. 10 e seguenti.

14.2 - Il Fondo di dotazione iniziale è pari a € 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattroeuro/57). Tale patrimonio potrà essere incrementato da eredità, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per sua natura o per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementarlo.

14.3 - E' espressamente vietato procedere alla distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra ONLUS che per legge, statuto o regolamento fa parte della medesima struttura unitaria.

14.4 - I redditi del patrimonio, gli utili o gli avanzi di gestione ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi comprese le quote di associazione, i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio, costituiscono i mezzi per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 15 – I BENI

I beni dell'Associazione sono i beni immobili, i beni mobili registrati e gli altri beni mobili. È ammessa anche la partecipazione azionaria.

Tutti i beni a qualsiasi titolo acquisiti dall'Associazione sono ad essa intestati. Essi vengono annualmente inventariati ed iscritti nel registro degli inventari, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati.

ARTICOLO 16 – I CONTRIBUTI DEGLI ASSOCIATI

I contributi degli Associati sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo, e dai contributi straordinari che gli Associati possono versare spontaneamente all'Associazione.

ARTICOLO 17 – LE EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI


Le erogazioni liberali in denaro per importo superiore a € 20.000,00 (Euro ventimila/00) e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e compie i relativi atti giuridici.

ARTICOLO 18 – IL BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

18.1 - Il bilancio consuntivo dell'Associazione è annuale. Esso contiene tutte le entrate e tutte le spese relative al periodo di un anno solare dal 1° gennaio fino al 31 dicembre.



18.2 - Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

18.3 - I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo.

18.4 - Il bilancio consuntivo è corredato da una relazione redatta dal Collegio dei revisori dei conti, se nominato, oppure da un revisore iscritto all'Albo dei Revisori legali.

ARTICOLO 19 – APPROVAZIONE DEL BILANCIO

19.1 - Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea degli Associati con voto palese e con le maggioranze previste nell'art. 7 dello statuto. L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro il 30/04 di ogni anno.

19.2 - Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni Associato.

19.3 - Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea degli Associati con voto palese e con le maggioranze previste nell'art. 7 dello Statuto. L'assemblea di approvazione del bilancio preventivo deve tenersi entro il 31 gennaio dell'anno al quale si riferisce.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni Associato.

ARTICOLO 20 – COLLABORATORI E DIPENDENTI

L'Associazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di lavoratori dipendenti e/o collaboratori.

I rapporti tra l'Associazione e i lavoratori dipendenti e/o collaboratori sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, l'infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 21 – COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO

L'Associazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

I rapporti di collaborazione tra l'Associazione ed i lavoratori autonomi sono disciplinati dalla legge e dal contratto che verrà stipulato tra l'Associazione ed ognuno dei lavoratori autonomi.

ARTICOLO 22 – RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI PRIVATI

L'Associazione coopera, senza fine di lucro, con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità come da art. 3.

ARTICOLO 23 – RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI PUBBLICI

L'Associazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità come da art. 3.

ARTICOLO 24 – SCIoglIMENTO

24.1 - Per lo scioglimento dell'Associazione DIAKONIA ONLUS è necessaria la convocazione di un'apposita assemblea, con avviso personale a tutti gli Associati. Per deliberare lo scioglimento e la conseguente devoluzione del patrimonio occorre, ai sensi di legge, il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. La proposta di scioglimento può essere fatta dal Consiglio Direttivo legittimamente in carica e non scaduto, o da un terzo degli associati.

24.2 - In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio dell'Associazione DIAKONIA ONLUS, residuo dalla

liquidazione di ogni passività, viene devoluto ad altra ONLUS che svolga le medesime attività qui esposte all'art. 3, con la deliberazione del Consiglio Direttivo sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 25 – MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Il presente statuto è modificabile con deliberazione dell'Assemblea assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati.

ARTICOLO 26 – INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ARTICOLO 27 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

FIRMATO CARLO CROSARA

ANGIOLA GIORDANI NOTAIO L.S.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME
CHE SI RILASCIA per gli usi fiscali

DAMIANO VIGENTINO, 3 agosto 2018

Damiano Vigentino
